

La presente determinazione è stata ricevuta in data 09/10/2019.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE (artt. 5 e 22 del vigente Regolamento comunale di contabilità): si attesta che il relativo impegno della spesa viene annotato come segue:
per € 2.906,04 sui fondi stanziati al capitolo/articolo 133.02 del P.E.G. 2019/2021 - esercizio 2019.

Impegno nr. 302 /anno 2019.

e OVVERO

si attesta che l'obbligazione giuridica è stata annotata sul capitolo/articolo 133.02 del P.E.G. 2019/2021 - esercizio 2019 nr. 28.

PRENOTAZIONE IMPEGNO PROVVISORIO DELLA SPESA (art. 23 del vigente Regolamento comunale di contabilità): si attesta che la relativa prenotazione di impegno provvisorio della spesa viene annotata come segue:

per € _____ sui fondi stanziati al capitolo/articolo _____ del P.E.G. 2019/2021 - esercizio 2019.

Impegno nr. _____/anno 2019.

NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Carano (TN), li 09/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- rag. Flavio Eccher -



OVVERO

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria, a causa di assenza della copertura finanziaria come risulta dalla documentazione allegata.

Carano (TN), li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- rag. Flavio Eccher -



Si rilascia copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Carano (TN), li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dr. Alessandro Visintainer -



COMUNE DI CARANO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38033 - tel. 0462-340244
fax 0462-231387
indirizzo e-mail: info@comune.carano.tn.it
indirizzo p.e.c.: comune@pec.comune.carano.tn.it
cod. fisc. e p. IVA 00148580228

DETERMINAZIONE NR. 105 DI DATA 09.10.2019.

RESPONSABILE	Rag. Flavio Eccher
SERVIZIO PROPONENTE	Servizio Finanziario

OGGETTO: Fornitura licenze software per gestione di IM.I.S. e acquedotto per il nuovo comune Ville di Fiemme dall'01/01/2020, con fusione delle banche dati di Carano, Daiano e Varena. Affidamento dell'incarico alla ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dato atto che con LR 19/10/2016, n. 10, è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Comune di Ville di Fiemme mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Rilevata la necessità di acquisire le licenze software per la gestione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S) e la gestione della fatturazione dei consumi e degli insoluti sulle forniture del servizio idrico integrato per il nuovo comune, con la fusione delle relative banche dati, già presenti nei 3 singoli Comuni ed utilizzati dall'attuale gestione associata denominata "gestione associata Ville Di Fiemme - servizio entrate", che cesserà con il 31/12/2019.

Ritenuto pertanto di procedere con l'incarico per la prestazione sopra specificata.

Preso atto che l'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (cosiddetto "Spending Review"), convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, prevede che "(...) i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli.", e l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, modificata dalla L. 06.07.2012, n. 94 recanti disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica cita: "(...) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010".

Ritenuto pertanto di procedere con l'incarico per la prestazione sopra specificata acquisendo la prestazione su MEPA.

Rilevato che, per gli acquisti sotto soglia comunitaria da effettuarsi attraverso il MEPA, si può procedere attraverso le modalità alternative dell'ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o della richiesta di offerta (R.d.O.).

Valutato di procedere all'acquisto attraverso il mercato elettronico di cui al portale "Mercurio" con ordine diretto d'acquisto.

Visto l'art. 36 ter 1, comma 2, LP 23/1990, ai sensi del quale i Comuni possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi, e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture e dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è inferiore a € 500.000,00.=.

Viste le circolari dell'Assessorato alle infrastrutture e all'ambiente della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 142568 del 13/03/2017, ns. prot. n. 760 del 21/03/2017, e prot. n. 519133 del 26/09/2017, ns. prot. n. 2991 del 20/10/2017.

Rilevato che, in merito alla prestazione in oggetto, si è provveduto all'invio in forma telematica dell'ordine diretto d'acquisto n. 5000245217 su Mepa per effettuare la fornitura delle licenze software

per la gestione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S) e la gestione della fatturazione dei consumi e degli insoluti sulle forniture del servizio idrico integrato per il nuovo comune, con la fusione delle relative banche dati, alla ditta Maggioli S.p.A., con sede in via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), sul prezzo a catalogo di € 4.800,00.= (IVA esclusa).

Accertato che:

- la ditta presenta i requisiti professionali e generali necessari per l'esecuzione della prestazione;
- l'offerta presentata dalla ditta è congrua, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- la prestazione offerta risulta rispondente alle finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale;
- la ditta ha già in passato eseguito a regola d'arte incarichi analoghi per il Comune di Carano, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; si è scelto di rivolgersi alla stessa ditta per la prestazione in oggetto, poiché si tratta di prestazione infungibile per ragioni di tipo tecnico e di privativa industriale;
- è possibile procedere all'affidamento dell'incarico mediante trattativa diretta, consentita dal combinato disposto dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della LP 19/07/1990, n. 23, essendo l'importo contrattuale non eccedente € 46.400,00.= e stante anche il rapporto tra la natura della prestazione richiesta e l'esiguità della spesa.

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta sopra indicata l'incarico per la prestazione di cui trattasi.

Dato atto che l'art. 31, comma 2 della L.P. 09.03.2016, nr. 2 recita: *"In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, salvo quanto disposto da questo comma. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale."*

Ritenuto inoltre di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00.=, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari allo 0,75% per un totale di € 4.764,00.= (IVA esclusa).

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n.10-40/Leg, nonché la L.P. 09/03/2016, n. 2.

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"* con le modifiche apportate dalla L.R. 08/08/2018, n.6 e dalla L.R. 01/08/2019, n. 3.

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42"* e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il Titolo IV Capo III *"Disposizioni in materia contabile"* della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 5 del 24.04.2019, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

Vista, altresì la deliberazione del Consiglio comunale nr. 9 del 30.04.2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 06.09.2018.

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 44 dell'08.01.2019, avente ad oggetto *"Nomina responsabili di servizio e relativi sostituti per l'anno 2019"*.

Visto il Decreto Sindacale prot. nr. 45 dell'08.01.2019, avente ad oggetto *"Delega temporanea funzioni di natura gestionale"* per l'anno 2019.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 dd. 15.05.2019, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021, modificata nel suo allegato B) con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 dd. 06/06/2019 e ss.mm.

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dalla Giunta Comunale

DETERMINA

1. di affidare a trattativa diretta attraverso il Mepat, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta Maggioli S.p.A., con sede in via del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), l'incarico per la fornitura licenze software per gestione di IM.I.S e fatturazione consumi e insoluti sulle forniture del servizio idrico integrato per il nuovo comune, con la fusione delle relative banche dati di Carano, Daiano e Varena, per un costo complessivo di € 4.764,00.= (IVA esclusa), giusto ordine n. 5000245217, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel catalogo Mepat;
2. di dare atto che il contratto sarà perfezionato in forma elettronica con le modalità previste dal portale "Mercurio";
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

CREDITORE	Maggioli S.p.A.		
P.IVA/COD.FISC.	02066400405/06188330150		
CAUSALE	Servizio		
CUP	/	CIG	Z202A18DF0
IMPORTO	€ 5.812,08.=	P.E.G.	2019-2021
CAP./ART.	133.02	Piano dei Conti finanziario	1.3.2.19.5.

4. di dare atto che la prestazione di cui al punto 1. sarà esigibile nei seguenti esercizi:

Esercizio	Cap./Art.	Importo
2019	133.02	€ 2.906,04.=
2020	133.02	€ 2.906,04.=

5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 06.09.2018 esecutiva, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto;
6. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:

- ◆ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ◆ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- rag. Flavio Eccher -